

COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DISPOSITIVO

ESAMINATO nella seduta del 28 luglio 2011 il quesito relativo alla possibilità che le società di mutuo soccorso di cui alla legge 3818/1886 ricorrano al meccanismo della cosiddetta mutualità mediata di cui al decreto interministeriale 31 dicembre 2005 del Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero delle Finanze;

UDITA la relazione del Dr. Mauro Iengo

PREMESSO CHE:

- le società di mutuo soccorso (di seguito SMS) sono enti non commerciali, i quali nel tempo hanno erogato trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro ovvero sussidi in caso di spese sanitarie, soprattutto nei confronti delle categorie sociali più deboli o disagiate;
- una delle caratteristiche principali delle SMS è la cosiddetta “mutualità pura o esclusiva”, cioè l’obbligo da parte delle stesse di operare esclusivamente con i soci;
- è necessario svolgere un’opera di coordinamento delle norme che più recentemente hanno avuto ad oggetto le medesime SMS, soprattutto delle disposizioni che hanno affidato loro la gestione dei Fondi sanitari integrativi, istituiti sulla base della contrattazione collettiva allo scopo di consentire ai lavoratori delle imprese coinvolte di accedere a prestazioni sanitarie di varia natura;
- qualora si instauri un rapporto tecnico di gestione di una SMS verso un fondo sanitario negoziale, i lavoratori iscritti a quest’ultimo debbono diventare soci della SMS per accedere alle prestazioni che quest’ultima è chiamata ad erogare nei loro confronti;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ alcune SMS assisterebbero ad una crescita ipertrofica delle rispettive basi sociali con l’aggravante che tale crescita possa essere del tutto provvisoria. Infatti, i lavoratori che aderiscono come soci alla SMS, in forza dell’accordo di gestione tra la stessa e il loro fondo sanitario integrativo, potrebbero essere costretti a recedere a seguito del

termine di scadenza dell'accordo e dell'affidamento della gestione del fondo ad altro ente;

- ✓ tali dinamiche possono creare forti ripercussioni sulla governance delle SMS, le quali si troverebbero nelle condizioni di assumere decisioni importanti chiamando al voto soggetti potenzialmente in procinto di recedere;

TENUTO CONTO CHE, in virtù della forte similitudine tra le cooperative di utenza e le SMS sotto il profilo della natura dello scambio mutualistico, si potrebbe estendere alle SMS il meccanismo della cd. "mutualità mediata", disciplinato dal citato decreto interministeriale 31 dicembre 2005, il quale dispone che *"ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513, comma 1 lett. a) tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa"*;

CONSIDERATO CHE tale meccanismo consentirebbe ai lavoratori interessati di aderire in forma collettiva (tramite gli stessi fondi) alla SMS affidataria della gestione del FSI, rendendo così possibile:

- a) una semplificazione complessiva degli adempimenti procedurali tra SMS, Fondo e lavoratori;
- b) una governance più coerente nelle SMS, altrimenti distorta da soci "provvisori";
- c) la partecipazione dell'ente aderente ai processi decisionali della SMS a tutela degli interessi dei lavoratori.

CONSIDERATO INFINE CHE il meccanismo della mutualità mediata potrebbe consentire alle SMS di piccole dimensioni, interessate a sviluppare la loro attività socio sanitaria ed assistenziale in favore dei soci, di ricorrere ai servizi erogati da altre SMS più strutturate, evitando così ai propri iscritti di procedere ad una doppia adesione. In tal modo la SMS minore avrebbe la possibilità di agire in rappresentanza dei propri associati nei confronti della SMS più strutturata.

ESPRIME PARERE

all'unanimità, che alle società di mutuo soccorso si applica il meccanismo della cosiddetta mutualità mediata, di cui al decreto interministeriale 31 dicembre 2005, nei casi in cui alle stesse aderisca il Fondo sanitario integrativo di cui hanno assunto la gestione ovvero erogano i servizi socio-sanitari ed assistenziali nei confronti di altre società di mutuo soccorso.